

Roma, 30/03/2026

Prot. n. 113/2026 UR

A tutte le Cooperative associate
a UE.COOP Sicilia

_____ LL.SS. _____

Oggetto: Contributo di Revisione Biennio 2025/2026

La presente per comunicare che con Decreto dell'Assessore delle Attività Produttive della Regione Siciliana n 868/10.S del 25/03/202, in corso di pubblicazione nella G.U.R.S., sono stati fissati i parametri previsti il contributo di revisione per il biennio 2025/2026.

Tale contributo, dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, deve essere corrisposto nella misura indicata nella seguente tabella:

Numero soci	Capitale versato	Fatturato*(valore della produzione)	Contributo	fascia
fino a 40	fino a € 1,000	fino a € 75.000,00	€ 280	a
da 41 a 80	Da € 1,00,01 fino a € 2.000,00	Da € 75.000,01 fino a € 300.000,00	€ 680	b
da 81 a 500	Da € 2.000,01 fino a € 40.000,00	Da € 300.000,01 fino a € 1.000.000,00	€ 1.350	c
oltre 500	oltre € 40.000,01	Da € 1.000.000,01 fino a € 2.000.000,00	€ 1.730	d
oltre 500	oltre € 40.000,01	oltre € 2.000.000,01	€ 2.380	e

Come stabilito dal decreto che si allega alla presente, ricordiamo che:

- 1) L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio di esercizio al 31.12.2024 e, in assenza, dall'ultimo bilancio di esercizio depositato.
- 2) Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
- 3) Nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'eventuale incremento di valore dell'immobile - come rilevato rispettivamente nelle voci B-II (immobilizzazioni materiali) e C-I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all'art. 2424 c.c.- e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all'art. 2425 cc.
- 4) Per gli Enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative Edilizie di abitazione ed i loro consorzi che ricadono nelle fasce c), d) ed e) del decreto, si applicherà la fascia b) nel caso in cui gli stessi abbiano terminato o non abbiano in corso o già avviato un programma edilizio, nonostante siano in possesso della titolarità dell'area o della delibera Comunale di assegnazione o della promessa di finanziamento a seguito bando.
- 5) I contributi dovranno essere aumentati del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381; per gli Enti cooperativi a revisione annuale la



maggiorazione, di cui al precedente comma, dovrà essere versata entro il 31 marzo del secondo anno del biennio ispettivo.

- 6) Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi indicati nella tabella sopra riportata, sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda **il calcolo del contributo**, si ricorda che la collocazione in una delle fasce a), b), c), d) della tabella sopra riportata, richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti; il superamento anche di uno solo dei parametri prevede il pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.

Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 15 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato al punto 5 comma 2 della presente comunicazione, il mancato versamento, anche parziale, del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi preclude, come previsto dalla legge, l'eventuale rilascio dell'attestato di revisione.

Limitazioni ed eccezioni

Per le cooperative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2025/2026 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il 31/12/2024, il contributo è fissato nella misura minima di € 280,00. Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2025/2026, il termine di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese.

Modalità di pagamento

Le cooperative già associate a UE.COOP o che aderiranno entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto Assessoriale in GURS, dovranno versare il contributo alla stessa UE.COOP entro tale termine, **esclusivamente con bonifico bancario** secondo le seguenti modalità:

BANCO POSTA IBAN: IT63G0760103200001013386642
--

Nella causale del versamento è necessario indicare:

1. Numero di matricola attribuito alla cooperativa da UECOOP (al fine di identificare con certezza la cooperativa che versa);
2. Ragione sociale;
3. Contributo di revisione 2025/2026.

I nostri uffici rimangono ovviamente a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario sia contattando i consueti recapiti telefonici che inviando una mail all'indirizzo ufficio.revisioni@uecoop.org
Cordiali saluti.

Il Coordinatore Organizzativo Nazionale

Vincenzo Sette


